



COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2008/00003
Del :	08/01/2008
Esecutiva da:	08/01/2008
Proponenti :	Servizio Attività produttive Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:

ORARI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA PER L'ANNO 2008

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 975 del 22.11.2006 con la quale vengono dettate le norme in materia di orari degli esercizi commerciali per l'anno 2007;

Visto il D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59" che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

Vista la L.R. 17.05.1999 n. 28 così come integrata dalla L.R. 29.9.2003 n. 52 ed il Regolamento di attuazione D.P.G.R. 17/R del 16.3.2004, in particolare l'art. 16 comma 8 che prevede accordi fra tra le Associazioni di Categoria, le Organizzazioni Sindacali sottoscritti con più Comuni contigui, all'interno dei quali i comuni disciplinano congiuntamente le deroghe di cui all'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 114/98 nei rispettivi territori, prevedendo per i comuni sottoscrittori degli accordi e per il periodo di validità degli stessi, l'inserimento nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;

Visto l'Accordo in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa siglato in data 20.12.1999 tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, modificato e sottoscritto in data 11.01.2000 e in data 12.3.2004 dalle Associazioni di Categoria delle Imprese, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello provinciale di Firenze e Prato, con allegato protocollo d'intesa fra le medesime Associazioni di Categoria delle Imprese del commercio e Organizzazioni Sindacali in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Rilevato che sulla base del suddetto accordo il Comune di Firenze è stato inserito nell'elenco dei comuni toscani ad economia prevalentemente turistica e città d'arte approvato con Decreto n° 5325 del 29.09.2000 (e successivi aggiornamenti) del Dirigente della Regione Toscana – Dipartimento dello Sviluppo Economico – Servizio promozione economica, commercio ed agriturismo;

Dato conto che occorre procedere alla definizione degli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa per l'anno 2008, distinguendoli peraltro in relazione alla diversa loro ubicazione;

Dato atto che in data 27.11.2007 si è tenuta una riunione con le Associazioni di Categoria delle imprese, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, cui hanno partecipato rappresentanti degli altri Comuni firmatari del suddetto accordo, durante la quale è stata confermata la facoltà di apertura nelle ultime domeniche di ogni mese ed è stato deciso, in analogia con gli altri Comuni firmatari e d'intesa con le Associazioni di Categoria, la concessione della facoltà di apertura per il giorno 6 gennaio 2008, considerandola come una delle quattro domeniche e/o festività in deroga previste dal suddetto Accordo, rimandando ad una successiva riunione la definitiva concertazione sulle rimanenti tre domeniche e/o festività di deroga alla chiusura previste dall'Accordo;

Dato atto inoltre che nel corso della sopra citata riunione del 27.11.2007 è stata resa nota la volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare l'orario di vendita degli esercizi ubicati nel centro storico dalle ore 7,00 alle ore 24,00 e fuori centro storico dalle ore 7,00 alle ore 22,00;

Preso atto che in data 14.12.2007 è stata emessa l'Ordinanza n. 1194/2007 relativa appunto alla apertura facoltativa per il giorno Domenica 6 gennaio 2008 e nella quale sono stati confermati, per l'anno 2008 e in attesa della relativa definitiva ordinanza, gli orari di apertura e chiusura stabiliti nell'Ordinanza n. 975/2006;

Dato conto che in data 20.12.2007 si è tenuta la riunione con le Associazioni di Categoria delle imprese, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, con la presenza di rappresentanti dei Comuni firmatari dell'Accordo, a conclusione della fase di concertazione per decidere in merito alle rimanenti deroghe previste dall'Accordo stesso, in occasione della quale, in uniformità ai criteri che hanno determinato le scelte già assunte dai Comuni sottoscrittori, sono state scelte le rimanenti tre deroghe previste, individuandole nei giorni 16.3.2008, 24.6.2008 e 1.11.2008;

Evidenziato che il Comune di Firenze, preso atto delle decisioni già prese dagli altri Comuni firmatari dell'Accordo e nell'ottica pertanto di uniformare e omogeneizzare il comportamento fra gli stessi Comuni, al fine di preservare il valore dell'Accordo in vista della sua riforma al momento dell'entrata in vigore del Codice regionale del Commercio, ha scelto di inserire il giorno del S. Patrono (24.6.2008) tra le quattro deroghe previste dall'Accordo;

Dato conto che sono escluse dall'applicazione del D. Lgs. 114/98 e quindi anche delle relative disposizioni in materia di orari le attività di cui all'art. 4 comma 2 del citato decreto;

Tenuto conto che sono altresì escluse dall'applicazione della disciplina orari inerenti le attività commerciali, le attività elencate all'art. 13 del D. Lgs. 114/98;

Riservandosi, come evidenziato nella suddetta riunione del 20.12.2007, di approfondire in successivi incontri le problematiche connesse alle attività di vendita mediante distributori automatici;

Considerato che le attività di cui ai precedenti paragrafi sono comunque soggette alla disciplina dettata per gli orari della città dal Sindaco, in base ai poteri conferitegli dall'art. 50, comma 7, e dall'art. 54, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/00);

Ritenuto riepilogare di seguito le disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per tutto l'anno 2008;

Ritenuto di revocare l'Ordinanza n. 975 del 22.11.2006 sostituendola integralmente con la presente Ordinanza;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

per i motivi in narrativa esposti che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservano nell'anno 2008 le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

DISPOSIZIONI GENERALI

1) CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

2) ORARIO GIORNALIERO

Tenuto conto di quanto successivamente disposto in materia di domeniche o festività, gli esercizi commerciali possono restare aperti a partire dalle ore **7 (sette)** fino alle ore **22 (ventidue)**. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque complessivamente le **13 (tredici)** ore giornaliere di apertura.

All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno.

Si precisa che l'orario da pubblicizzare deve avere "carattere settimanale" (non potendo cioè essere variato nel corso della stessa settimana ed essendo quindi necessario attendere la domenica per modificarlo) e deve riguardare tutti i giorni, evidenziando l'eventuale chiusura infrasettimanale prescelta.

3) GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, eccetto che:

- **nelle ultime domeniche di ogni mese.**
- **nel mese di dicembre;**
- nonché nella seguente **festività:**
 - **Domenica 6 gennaio 2008** – Epifania (deroga già stabilita con l'Ordinanza n. 2007/01194 del 14.12.2007)
 - **Domenica 16 marzo 2008**
 - **Martedì 24 giugno 2008** – S. Patrono
 - **Sabato 1 novembre 2008** – Tutti i Santi

E' comunque obbligatoria la **chiusura** totale degli esercizi nei seguenti giorni domenicali e festivi;

- **Martedì 1° Gennaio 2008** - Capodanno
- **Domenica 23 marzo 2008** - Pasqua
- **Lunedì 24 marzo 2008** - Lunedì dell'Angelo
- **Venerdì 25 Aprile 2008** – Festa della Liberazione
- **Giovedì 1° Maggio 2008** – Festa del Lavoro
- **Lunedì 2 Giugno 2008** – Festa della Repubblica
- **Venerdì 15 Agosto 2008** - Ferragosto
- **Giovedì 25 Dicembre 2008** - Natale
- **Venerdì 26 Dicembre 2008** – S. Stefano

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

4) CENTRO STORICO

Agli esercizi commerciali ubicati nelle zone comprese entro i perimetri territoriali di cui alle lettere a) e b) (specificando che sono ovviamente compresi tutti i ponti e che le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato) e nel viale di cui alla lettera c):

- a) Fiume Arno (all'altezza del Ponte alla Vittoria) - P.za V. Veneto – V.le F.lli Rosselli – V.le F. Strozzi – V.le S. Lavagnini – P.za della Libertà – V.le G. Matteotti – P.le Donatello – V.le A. Gramsci – P.za della Beccaria – V.le G. Amendola – fiume Arno (all'altezza del Ponte S. Niccolò).
- b) Fiume Arno (all'altezza del Ponte A. Vespucci) – Lungarno Soderini – Via Lungo le Mura di S. Rosa – P.za Verzaia – V.le Ariosto – P.za Tasso - V.le F. Petrarca – P.le di Porta Romana – V.le N. Machiavelli – P.le Galileo – V.le Galilei - P.le Michelangelo – V.le Michelangelo – P.za F. Ferrucci –

Fiume Arno (all'altezza del Ponte S. Niccolò).

c) V.le del Poggio Imperiale.

non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti **2) e 3)**.

Gli esercizi in questione possono restare aperti, anche ininterrottamente, dalla ore **7 (sette)** alle ore **24 (ventiquattro)**.

E' comunque obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei seguenti giorni domenicali e festivi:

- Martedì **1° Gennaio 2008** - Capodanno
- Giovedì **1° Maggio 2008** – Festa del Lavoro
- Giovedì **25 Dicembre 2008** – Natale
- Venerdì **26 Dicembre 2008** – S. Stefano

5) ATTIVITA' PARTICOLARI

Anche in deroga a quanto in precedenza stabilito nonché ad ulteriore specificazione di quanto disposto al successivo punto 7), negli **impianti di distribuzione carburanti**, nelle **farmacie**, nelle **rivendite di giornali e riviste** e **generi di monopolio**, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati – esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione – è consentita durante i turni e gli orari di apertura di tali attività considerate “principali”.

6) EVENTI PARTICOLARI

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste di carattere “rionale” – promosse o organizzate cioè in ambiti urbani (vie o piazze) ben definiti al fine di rivitalizzarli, riqualificarli e promuoverli – possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati nelle vie e/o piazze interessate, previa attenta valutazione dei programmi e della loro valenza economico-sociale.

Analoghe facoltà possono essere concesse in occasione di iniziative direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale o dai Consigli di Quartiere tese alla riqualificazione ambientale, sociale e culturale del territorio.

7) SFERA DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano ai soggetti od alle fattispecie di cui all'**art. 4, comma 2** del D. Lgs. 114/98, agli **industriali** che vendono nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, nonché alle tipologie di attività di cui all'**art. 13 del D. Lgs. 114/1998**, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Si precisa in merito che:

- per stabilire la “prevalenza” dell'attività, il criterio cui far riferimento è il volume d'affari dell'esercizio;
- nel caso di esercizio svincolato dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza in base alla “prevalenza” dell'attività svolta, nello stesso è comunque e sempre ammessa anche la vendita di altri generi;
- la “prevalenza” deve essere permanente, non essendo consentite improvvise o momentanee variazioni dell'esercizio (cioè un negozio che normalmente vende in prevalenza certi generi non può stare aperto la domenica solo perché quel giorno li sostituisce con altri esclusi dall'applicazione della presente ordinanza)

8) NORME TRANSITORIE E FINALI

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile.

Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 31.3.1998 n° 114, alla L. R. 17.5.1999 n° 28 come integrata dalla L.R. 29.9.2003 n. 52 ed al Regolamento di attuazione D.P.G.R. 16.3.2004 n° 17/R, nonché della Del. C.C. 876 del 28.7.2000.

INVITA

i titolari delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa – alimentari e non alimentari – ad effettuare la chiusura degli esercizi entro le **ore 18 (diciotto)** del giorno **Mercoledì 31 Dicembre 2008**.

Firenze, li 08/01/2008

**Assessore
Silvano Gori**